Prot. n. 137153 del 02/08/2024

Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*

Azienda Ospedaliera Universitaria *Luigi Vanvitelli*

AORN CASERTA

Attività didattiche ed assistenziali e svolgimento del TPV e delle AFP
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Caserta

CONVENZIONE

Tra

L'Università degli studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, in prosieguo denominata, per facilità di lettura, "Università", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI,

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - in prosieguo denominata, per facilità di lettura, "AOU", rappresentata dal Direttore Generale Dr. Ferdinando RUSSO

E

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione *Sant'Anna e San Sebastiano* di Caserta in prosieguo denominata, per facilità di lettura, "AORN o Azienda" rappresentata dal Direttore Generale Dr. Gaetano GUBITOSA

avente ad oggetto le esigenze del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università e l'esercizio dell'attività assistenziale di strutture complesse individuate dall'Atto Aziendale dell'AORN a *Direzione Universitaria.*

Premesso che

- come stabilito dal DPR 382/80 ed in particolare art. 27 e s.m.i. e dal D.lgs n. 517/99 e s.m.i. alle università, in accordo con le regioni, è consentito di stipulare convenzioni con strutture pubbliche al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione accademica e professionale
- tra *l'Università, l'AOU e L'AORN* persiste dal 1999 convenzione finalizzata a fronteggiare le esigenze relative al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e le attività di supporto assistenziale delle strutture complesse dell'AORN identificate dalla pianificazione regionale con l'approvazione dell'atto aziendale a direzione universitaria;
- tra le Parti in data 26.07.2021 è stata sottoscritta (in prosecuzione del predetto rapporto di collaborazione) la Convenzione, della durata triennale, finalizzata a fronteggiare le esigenze relative al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (sede di Caserta) e per le attività di supporto assistenziale delle strutture complesse dell'Azienda identificate a direzione universitaria (U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali; U.O.C. Cardiologia Clinica; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia);
- il nuovo Atto Aziendale dell'*AORN*, approvato dalla Regione Campania con DGRC n. 654 del 16/11/2023 e recepito con Deliberazione del Direttore Generale n° 1080 del 30/11/2023, prevede un'organizzazione dell'AORN basata su quattro Unità Operative a direzione universitaria, le tre menzionate cui si è aggiunta la UOC Oncologia Medica;
- per soddisfare la nuova organizzazione, la convenzione in essere è stata integrata con l'appendice sottoscritta in data 08/01/2024, disciplinando anche direzione della U.O.C. Oncologia Medica a Direzione Universitaria;

Premesso altresì che:

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" prevede, nell'ordinamento degli studi della Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41, che lo studente svolga attività formative professionalizzanti per l'acquisizione di almeno 60 CFU;
- che l'art. 102 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità dei tirocini abilitanti svolti pre-laurea (art. 3 del decreto 9 maggio 2018, n.58);
- il decreto MIUR 9 maggio 2018, n. 58, "Regolamento recante gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo", prevede, tra l'altro, che:
  - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
  - il tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondente ad almeno 5 CFU per ciascuna Area e si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai Regolamenti didattici del Corso di Studio Medicina e Chirurgia;
  - il tirocinio pratico-valutativo è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in attuazione dei quali le università stipulano accordi con le Strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli Studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le università forniscono a ciascuno studente un Libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
- La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi svolti presso le strutture sanitarie nazionali, avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della Struttura frequentata dal tirocinante;
- l'Università per il proprio Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (sede Caserta), ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari, ulteriori rispetto al citato atto convenzionale del 26/07/2021, per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;

VISTI

- la Legge n. 833/1978 e s.m.i. istituente il Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. istituente il riordino della disciplina sanitaria;
- la L.R.C. n. 32/1994 e s.m.i. istituente il riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- il D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i. disciplinante i rapporti tra il S.S.N. e le Università;
- la Legge 240/2010;
- la DGRC 654 del 16/11/2023 di approvazione dell'Atto Aziendale dell'AORN

Valutata e Ritenuta

la necessità, nel rispetto del quadro normativo vigente e perseguendo l'interesse pubblico di assistenza sanitaria da un lato e di garanzia delle funzioni istituzionali di didattica, formazione accademica e professionale universitaria dall'altro, di rinnovare la convenzione tra l'Università, l'AOU e l'AORN ampliandola allo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo e delle Attività

Formative Professionalizzanti, previste nell'ambito del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (sede Caserta)

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto le attività assistenziali essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica, formazione accademica e professionale del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di supporto alle strutture complesse dell'AORN identificate dalla pianificazione regionale con l'approvazione dell'atto aziendale a direzione universitaria, nonché le modalità di svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo e delle Attività Formative Professionalizzanti, previste nell'ambito del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (sede Caserta) per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e a cui le parti faranno riferimento per quanto non disciplinato agli articoli seguenti.

Parte I
Supporto alle attività didattiche ed assistenziali del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Caserta

Art. 2

Per le finalità didattiche ed assistenziali di cui in premessa del presente patto convenzionale ed in relazione alle esigenze per una migliore riqualificazione delle prestazioni sanitarie in Azienda si conferma che sono identificate a Direzione universitaria le seguenti Unità Operative Complesse:

l) U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali a Direzione Universitaria;
2) U.O.C. Cardiologia a Direzione Universitaria;
3) U.O.C. Ostetricia e Ginecologia a Direzione Universitaria;
4) U.O.C. Oncologia Medica a Direzione Universitaria;
5) Eventuale ulteriore U.O.C. a Direzione Universitaria qualora prevista dall'articolazione funzionale aziendale per esigenze formative e/o assistenziali

Art. 3

Per il funzionamento delle unità operative di cui al precedente articolo, saranno previsti i seguenti posti letto:

1. n° 18 (diciotto) posti letto U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali a Direzione Universitaria;
2. n° 32 (trentadue) posti letto U.O.C. Cardiologia a Direzione Universitaria;
3. n° 36 (trentasei) posti letto U.O.C. Ostetricia e Ginecologia a Direzione Universitaria;
4. n° 20 (venti) posti letto U.O.C. Oncologia Medica a Direzione Universitaria;
5. il numero dei posti letto di eventuale ulteriore U.O.C.

L'Università e l'AOU, mediante preliminare accordo formale con l'Azienda, possono mettere a disposizione personale medico universitario (professori ordinari, associati e ricercatori) per svolgere attività assistenziale ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.. Detto personale, individuato come previsto dal citato D.Lgs 517/1999 e a cui si applicano le norme stabilite per il personale del SSN per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, deve essere riconosciuto ed autorizzato all'esercizio dall'Azienda con atto formale.

Per il personale oggetto della presente Convenzione va considerato un impegno medio per attività assistenziale non inferiore a 24 h/settimana, di cui 2h ai sensi del comma 5, tenendo conto della

programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo orario totale settimanale previsto in 48 ore, comprendente anche le quote di lavoro straordinario previste dalla Legge 161/2014.
Al personale con la qualifica di ricercatore potranno essere affidate unità operative previo accordo espresso con l'Azienda.

Art. 4

Il personale medico universitario incaricato presso l'AORN risponde alle Autorità Accademiche degli obblighi derivanti dall'attività didattica e di ricerca nonché dell'osservanza degli orari di lavoro relativi allo svolgimento delle predette attività; mentre per l'attività assistenziale, la connessa programmazione e l'osservanza dello svolgimento delle attività risponde alla Direzione dell'AORN, nel rispetto del C.C.N.L. e dei *Regolamenti* ed i *Protocolli* vigenti presso la medesima Azienda.
Nell' Atto Aziendale dell'AORN di cui in premessa, sono indicati i gradi di autonomia delle UU.OO. interessate in funzione della specifica attività didattica che i docenti dell'Università svolgeranno.

Art. 5

Per lo svolgimento dell'attività didattica l'Università e l'AOU mettono a disposizione del personale dirigente i beni e i servizi necessari; mentre per il funzionamento delle Unità Operative e le connesse attività assistenziali provvede l'Azienda che provvederà anche agli obblighi assicurativi per responsabilità civile presso terzi, nonché a quelli in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
L'Azienda mette a disposizione sul sito aziendale il documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.
L'Azienda mette, inoltre, a disposizione gli spazi necessari per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia – A.L.P.I. –, ai sensi del vigente Regolamento Aziendale, di cui i singoli professionisti dovranno accettarne incondizionatamente le regole ivi riportate.

Art. 6

Tutti gli oneri connessi alla gestione delle UU.OO. a direzione universitaria sono a carico dell'AORN.
L'AORN riconoscerà a1l'AOU il trattamento economico accessorio spettante al personale universitario così come precisato dall'art. 6 del D. Lgs 517/1999 e s.m.i. (trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al tipo di incarico, trattamento aggiuntivo in relazione ai risultati ottenuti, nonché ogni altro trattamento economico accessorio previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità se applicabile). Gli importi verranno corrisposti mensilmente e/o a seguito di quantificazione da parte dell'AOU e verifica da parte dei competenti uffici dell'AORN.
Al personale universitario verrà riconosciuto direttamente dall'AORN, per l'attività assistenziale svolta e qualora ricorrano le condizioni secondo il regolamento interno vigente, il buono pasto in sostituzione del servizio mensa, qualora quest'ultimo non disponibile.

Art. 7

Le UU.OO. elencate all'art. 2 saranno sottoposte da parte dell'Azienda ai criteri di verifica sotto il profilo gestionale ed economico, per ciò che concerne le attività assistenziali, al pari delle altre UU.OO., secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali in materia.

I Direttori delle UU.OO. a direzione universitaria risponderanno delle risorse a loro assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi assistenziali programmati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché, se compatibili, a quanto stabilito dall'Atto Aziendale di cui in premessa.

Gli stessi, inoltre, sono soggetti alla verifica periodica delle capacità organizzative e dei risultati di gestione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Parte II
Supporto per lo svolgimento del TPV e delle AFP del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Caserta

Art. 8

L'Azienda, per lo svolgimento del Tirocinio Pratico- Valutativo (TPV) e delle Attività Formative Professionalizzanti (AFP) previste nell'ambito del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (sede Caserta), mette a disposizione dell'Università proprie risorse umane e strumentali rientranti nell'area Medica e nell'Area Chirurgica aggiuntive rispetto alle U.O.C. già a direzione universitaria previste dalla presente convenzione.

Le strutture operative dovranno rispondere ai requisiti seguenti:

- possibilità di ricovero ordinario o in day hospital/day surgery
- svolgimento di attività ambulatoriale
- il personale afferente alla struttura operativa sia composto da un Direttore/Responsabile e da dirigenti medici in numero idoneo.

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato. L'attività di tutorato viene garantita dalla persona del Responsabile della struttura presso la quale sono assegnati i tirocinanti. La stessa può avvalersi dell'ausilio di dirigenti medici appartenenti alla medesima struttura individuati in accordo con il Consiglio di Corso di Laurea.

Le strutture presso le quali si svolgono le attività di tirocinio, garantiscono che il personale dipendente, identificato come partecipante alle attività di tirocinio, si dedichi anche alle attività tutoriali nell'ambito dell'orario di servizio. A ciascun tutor può essere affidato un numero di studenti variabile. Il numero totale degli studenti da assegnare all'Azienda non può comunque essere superiore a 5 per ogni UO individuata per ciascun periodo.

Le Strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo sono indicate in apposito documento allegato alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante.

Art. 9

La finalità del tirocinio professionalizzante presso il soggetto ospitante è concorrere, insieme alle altre strutture del corso di laurea, al raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto formativo elaborato dal Corso di Laurea, secondo quanto previsto dal DM 16 marzo 2007, nonché quanto previsto dall'art 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 art 102 (convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27) che ha introdotto l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità dei tirocini abilitanti svolti pre-laurea (art 3 del decreto 9 maggio 2018, n. 58).

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

Art. 10

L'attività svolta presso le strutture appartenenti all'area Medica e all'Area Chirurgica ed all'area dei servizi ospedalieri di cui all'art. 8, consiste in un periodo di frequenza presso le UU.OO. (di cui all'Allegato A) oggetto del presente atto convenzionale; le stesse sono finalizzate allo svolgimento dei Tirocini Pratici Valutativi (TPV) e delle Attività Formative Professionalizzanti (AFP) secondo il disciplinare che regolamenta le suddette attività.

Nello specifico, per i TPV le attività devono essere svolte, per ciascuna area, medica e chirurgica, in un arco temporale di 30 giorni, fino alla concorrenza di 100 ore per ognuna.

Per le AFP il periodo di frequenza viene quantizzato secondo quanto previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in un periodo atto a garantire lo svolgimento, in collaborazione e condivisione con le strutture universitarie della AOU, delle attività previste per un totale di 25 ore per ogni Credito Formativo Universitario (CFU) tenuto conto della recettività delle strutture dell'Azienda.

Le attività sopra riportate devono essere svolte nei periodi in cui non viene normalmente erogata l'attività didattica frontale.

Per l'organizzazione e la regolamentazione delle attività di tirocinio, è costituita una commissione paritetica composta per la parte universitaria dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e dal Direttore del Dipartimento Universitario cui afferisce il corso di Laurea; per l'Azienda dal Direttore Sanitario e dal direttore della UOC di epidemiologia Clinica e Valutativa dell'Azienda.

Art. 11

L'AORN predisporrà e trasmetterà all'Università, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convezione, l'elenco dei Medici e delle strutture per lo svolgimento dei TPV e delle AFP.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di avviso per manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i Medici appartenenti alle strutture di cui all'Allegato A.

Nella stesura degli elenchi di cui sopra si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione:

- assenza di provvedimenti disciplinari sanzionati con provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor;

Eventuali variazioni dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazioni, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Università.

Le comunicazioni dovranno essere inviate tramite pec a: dip.scienzemed@pec.unicampania.it.

Art. 12

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia designa annualmente, tra i Medici Ospedalieri di cui all'art. 11 della presente Convenzione, i Tutor clinici delle unità operative inserite nel programma formativo di tutoraggio, nonché i Tutor Responsabili di Area, uno per ciascuna Area, che avranno il compito di certificare il tirocinio in Area Medica e in Area Chirurgica, in accordo con i docenti responsabili dei relativi insegnamenti.

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale assegna annualmente a ciascuna struttura i tirocinanti, assicurando criteri di assoluta imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interesse, e trasmette gli elenchi dei Tutor clinici designati e dei tirocinanti ai Tutor Responsabili di Area.

Art. 13

Il Tutor Clinico è il dirigente medico direttamente responsabile della supervisione e della valutazione del Tirocinante durante il periodo di frequentazione del reparto.
Nel dettaglio, sono suoi compiti:

- La supervisione della frequenza nonché delle attività svolte dal Tirocinante e lo svolgimento delle attività (definite Skills) sinteticamente riportate nel libretto diario e fondamentali per l'acquisizione delle competenze previste;
- L'espressione di un parere verbale in itinere riguardante l'attività del Tirocinante;
- La compilazione della pagina iniziale di ogni sezione del libretto, contenente le informazioni riguardanti: nome del Tirocinante, unità operativa, Tutor Responsabile di Area, Tutor clinico, data inizio-fine tirocinio, timbro e firma;
- Il controllo della correttezza delle informazioni trascritte sul libretto diario;
- La valutazione formativa, anche attraverso un giudizio sintetico di ciascun periodo di tirocinio. Tale valutazione deve essere annotata sull'apposito libretto diario ed attesta il superamento degli skills ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano delle attività tutoriali. Ai Medici Tutor clinici saranno fornite specifiche istruzioni in merito ai criteri di valutazione del tirocinante e alla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio pratico-valutativo dell'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo" e del modello sintetico di "valutazione delle attività formative pratiche".

Art. 14

Il Tutor Responsabile di Area È una figura, identificata tra i docenti afferenti al CDS medicina e Chirurgia, sede di Caserta, responsabile dell'assegnazione dei tirocinanti ai Tutor clinici, dell'organizzazione delle attività inerenti e della valutazione di idoneità, sulla base delle indicazioni formulate dal CDS ed in accordo con il docente di riferimento della specifica disciplina. Per lo svolgimento dei TPV sono nominati uno per l'Area Medica ed uno per l'Area Chirurgica, mentre per lo svolgimento delle AFP ne viene nominato uno per anno di corso.
Il Responsabile di Area assegna a ciascun Tutor clinico il tirocinante in un rapporto numerico congruo al soddisfacimento delle esigenze formative delle singole attività, nel limite di cui all'art. 8 ultimo capoverso.
È compito del Tutor Responsabile di Area, letti i commenti sintetici ed analizzate le valutazioni dei Tutor clinici che hanno seguito il Tirocinante, verificare il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio ed emettere il giudizio di idoneità.

Art. 15

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.
Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al Rettore ed al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, per il tramite del Responsabile di Area, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

Art. 16

Il tutor-clinico ha l'obbligo di fornire al tirocinante, dopo la prima metà del periodo di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Art. 17

L'Università garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 18

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza come per ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 19

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa con le seguenti modalità:

- la formazione "generale" e "specifica" sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011 è a carico del Soggetto Promotore;
- la "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 è a carico del Soggetto Promotore;
- l'"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, ognuno per la parte di propria competenza.

L'Azienda mette a disposizione sul sito aziendale, oltre il Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, il documento di Valutazione di Rischi Tirocinanti.

Parte III
Disposizioni comuni e finali

Art. 20

La presente Convenzione ha durata triennale e potrà essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, nonché rinnovata a scadenza previo accordo formale tra le Parti.
L'Accordo è soggetto all'imposta di bollo con oneri a carico dell'Università, assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia dell'Entrate di Caserta del 22/08/2001 prot. n. 60434/2001.
L'accordo sarà registrato in caso di uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 21

La presente convenzione è sottoscritta preliminarmente in forma autografa per l'assenso alle condizioni ivi riportate e successivamente sarà perfezionata con la sottoscrizione digitale delle parti ai sensi dell'art. 15 – comma 2 bis – della Legge n° 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Art. 22

Le parti contraenti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione; per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione in materia.
In caso non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria C.V..

Il Direttore Generale
AORN *Sant'Anna e San Sebastiano*
di Caserta
Dr. Gaetano Gubitosa

GAETANO
GUBITOSA
01.08.2024
12:34:28
GMT+01:00

Il Rettore
Università della Campania
Luigi Vanvitelli
Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

Giovanni Francesco Nicoletti
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L.
VANVITELLI
RETTORE
01.08.2024 12:06:07
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
UNI Luigi Vanvitelli
Dr. Ferdinando Russo

FERDINANDO
RUSSO
Azienda
Ospedaliera
Universitaria -
Università degli
studi della
Campania \"L.
Vanvitelli\"
01.08.2024
11:45:10
GMT+01:00

GAETANO
GUBITOSA
01.08.2024
12:34:28
GMT+01:00